



COMUNE DI
GUSPINI

STATUTO COMUNALE

Approvato con Deliberazione Comunale del Consiglio n 53 del 9.11.2009.

Modificato con Deliberazione Comunale del Consiglio 76 del 22.11.2012.

COMUNU DE **GUSPINI**

PROVINTZIA DE SU
CAMPIDANU DE MESU



STATUTO COMUNALE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Principi Fondamentali
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 - Vocazione Internazionale
- Art. 5 – Uso della Lingua Sarda e Consulta
- Art. 6 – Territorio e sede comunale
- Art. 7 – Albo Pretorio
- Art. 8 – Stemma e Gonfalone
- Art. 9 – Consiglio Comunale dei Ragazzi
- Art. 10 – Cittadinanza onoraria

TITOLO II – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I – Associazionismo e partecipazione

- Art. 11 – Principi
- Art. 12 – Associazioni e forma organizzate di partecipazione
- Art. 13 – Associazioni
- Art. 14 – Organismi di partecipazione
- Art. 15 – Contributi alle Associazioni

Capo II – Partecipazione Popolare

- Art. 16 – Interventi nel procedimento amministrativo
- Art. 17 – Istanze
- Art. 18 – Petizioni
- Art. 19 – Proposte
- Art. 20 – Referendum Consultivi
- Art. 21 – Referendum Abrogativi
- Art. 22 – Effetti del Referendum
- Art. 23 – Diritto di accesso
- Art. 24 – Diritto di informazione

Capo III – Difensore Civico

- Art. 25 - Designazione e Nomina
- Art. 26 – Incompatibilità e decadenza
- Art. 27 – Mezzi e prerogative
- Art. 28 – Rapporti con il Consiglio
- Art. 29 – Indennità di funzione

TITOLO III – ORGANI ISTITUZIONALI

Capo I – Il Consiglio Comunale

- Art. 30 – Consiglio Comunale
- Art. 31 – Competenze e attribuzioni
- Art. 32 – Convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale
- Art. 33 – Convalida Eletti
- Art. 34 – Codice di comportamento per gli Eletti
- Art. 35 – Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 36 – Decadenza dei Consiglieri
- Art. 37 – Dimissioni dei Consiglieri
- Art. 38 – Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 39 – Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 40 – Sessioni del Consiglio
- Art. 41 – Programma di governo

- Art. 42 – Indirizzi per le nomine e le designazioni
- Art. 43 – Gruppi consiliari
- Art. 44 – Conferenza dei Capigruppo
- Art. 45 – Commissioni consiliari permanenti
- Art. 46 – Conferenza dei Presidenti delle Commissioni
- Art. 47 – Commissione pari opportunità
- Art. 48 – Esercizio della potestà regolamentare

Capo II – Il Sindaco

- Art. 49 – Sindaco
- Art. 50 – Attribuzioni di amministrazione
- Art. 51 – Attribuzioni di vigilanza
- Art. 52 – Attribuzioni di organizzazione
- Art. 53 – Ordinanze
- Art. 54 – Vice -Sindaco
- Art. 55 – Delegati del Sindaco

Capo III – La Giunta Comunale

- Art. 56 – Giunta Comunale
- Art. 57 – Composizione e nomina
- Art. 58 – Funzionamento della Giunta
- Art. 59 – Attribuzioni

TITOLO IV – UFFICI E PERSONALE

Capo I – Uffici e Servizi

- Art. 60 – Organizzazione degli uffici e dei Servizi
- Art. 61 – Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
- Art. 62 – Responsabili degli Uffici e dei Servizi
- Art. 63 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
- Art. 64 – Ufficio di indirizzo e di controllo
- Art. 65 – Diritti e doveri dei Dipendenti

Capo II – Personale Direttivo

- Art. 66 – Direzione Generale
- Art. 67 – Compiti e funzioni del Direttore Generale

Capo III – Il Segretario Comunale

- Art. 68 – Segretario Comunale
- Art. 69 – Funzioni del Segretario Comunale
- Art. 70 – Vice Segretario Comunale

Capo IV – La Responsabilità

- Art. 71 – Responsabilità verso il Comune
- Art. 72 – Responsabilità verso i terzi
- Art. 73 – Responsabilità dei Contabili

TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI

Capo I – Forme Collaborative

- Art. 74 – Organizzazione sovracomunale
- Art. 75 - Principio di cooperazione
- Art. 76 – Convenzioni
- Art. 77 – Consorzi
- Art. 78 – Accordi di programma

Capo II – Forme di gestione

- Art. 79 – Forme di gestione
- Art. 80 – Gestione in economia

- Art. 81 – Azienda speciale
- Art. 82 – Struttura delle Aziende speciali
- Art. 83 – Istituzioni
- Art. 84 – Società per azioni o a responsabilità limitata
- Art. 85 – Società a prevalente capitale pubblico locale
- Art. 86 – Fondazioni
- Art. 87 – Gestione associata dei servizi e delle funzioni

TITOLO VI – CONTROLLO INTERNO

- Art. 88 – Principi e criteri
- Art. 89 – Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 90 – Controllo della Gestione

TITOLO VII – FUNZIONE NORMATIVA

- Art. 91 – Statuto
- Art. 92 – Regolamenti
- Art. 93 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 94 – Norme transitorie e finali

ART. 1 - Principi Fondamentali

1. Il Comune di Guspini è un Ente Locale Autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, in armonia con i principi dell'ordinamento comunitario, della Costituzione Italiana e dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna.
2. La comunità di Guspini è l'insieme dei cittadini che, per nascita o per libera scelta, vi abitano ed hanno legami di natura culturale, sociale ed economica con il territorio.
3. La comunità guspinese si riconosce nei valori della Pace, del Lavoro e dell'Antifascismo. Il Comune ispira la propria azione alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il dicembre 1948, e alla Dichiarazione di Vienna del 1993, approvata dalla Conferenza Internazionale sui Diritti Umani, secondo le quali "il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana.
4. La comunità affonda le proprie radici nel patrimonio storico, culturale, economico e sociale in continuità con la tradizione operaia, contadina, artigiana e imprenditoriale. Persegue e valorizza le libere aggregazioni promuovendo la non discriminazione, la solidarietà, la tutela e lo sviluppo ecosostenibile delle risorse.

ART. 2 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, la tutela dell'ambiente e della salute della Comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione dell'Unione Europea, della Costituzione Italiana e dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, politiche, economiche e sindacali.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
 - b) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con l'ausilio del volontariato organizzato, privilegiando l'attenzione alle fasce sociali più deboli;
 - c) concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; assicura la tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e opera per l'attuazione di un'efficiente servizio di assistenza sociale;
 - d) valorizza il patrimonio linguistico sardo, lo sviluppo del patrimonio culturale, nelle sue diverse espressioni storiche, architettoniche, monumentali e della cultura materiale e salvaguarda il centro storico quale patrimonio di identità culturale e sociale;
 - e) promuove programmi atti a favorire lo sviluppo dell'agricoltura secondo la sua naturale vocazione e la tutela delle risorse naturali, ambientali e faunistiche;
 - f) favorisce, con iniziative culturali ed artistiche, il rilancio del turismo, stimolando il rinnovamento e la modernizzazione dei servizi;

g) promuove l'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso forme di associazionismo e di cooperazione e favorisce lo sviluppo dell'artigianato e della piccola e media impresa.

ART. 3 – Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della pianificazione e della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi Comunitari, dello Stato, della Regione Sarda e della provincia del Medio Campidano, avvalendosi dell'apporto delle organizzazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con le Istituzioni sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse autonomie.

4. Il Comune, anche in collaborazione con i Comuni vicini e le altre Istituzioni:

a) favorisce con iniziative culturali ed artistiche il rilancio del turismo, stimolando il rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi;

b) incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione fra lavoratori;

c) tutela e valorizza le proprie risorse ambientali, faunistiche, paesaggistiche, storiche e culturali;

d) promuove programmi atti a favorire lo sviluppo dell'agricoltura, dell'artigianato, della piccola e media impresa e del terziario avanzato, per dare impulso alla qualificazione professionale e all'occupazione giovanile;

e) favorisce lo sviluppo delle attività commerciali e l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo.

ART. 4 – Vocazione Internazionale

1. Il Comune di Guspini persegue le finalità ed i principi della Carta Europea delle Libertà Locali approvata a Versailles nel 1953 dal Consiglio dei Comuni d'Europa, della Carta Europea delle Autonomie Locali, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1985, della Carta delle Nazioni Unite, e collabora con le associazioni ed enti riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Il Comune partecipa alla formazione di una cultura europeistica che contribuisca, anche attraverso la collaborazione tra comunità locali, a realizzare l'Europa dei Popoli.

3. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale dell'Unione Europea e dei paesi extracomunitari anche tramite forme di cooperazione, di scambio e di gemellaggio con Enti territoriali ed Istituzionali.

Art. 5 – Uso della Lingua Sarda e Consulta

1. Il Comune di Guspini promuove e valorizza l'uso della lingua sarda quale segno distintivo dell'appartenenza della Comunità Guspinese all'identità del popolo sardo.

2. Nel Consiglio Comunale e negli altri organi comunali a struttura collegiale possono essere usate liberamente la lingua sarda e quella italiana.

3. E' istituita la Consulta per la valorizzazione della lingua e cultura sarda la cui composizione e funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento.

ART. 6 – Territorio e sede comunale

1. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale, nel quale svolge funzioni pubbliche, normative ed amministrative.

2. La Circostrizione del Comune di Guspini è costituita dall'agglomerato urbano, dalla frazione di Montevecchio e dalla borgata di "Sa Zeppara", storicamente riconosciute dalla comunità.

3. Il territorio del Comune confina ad ovest con il Comune di Arbus, a nord con i Comuni di Terralba e di San Nicolò d'Arcidano, a est con il Comune di Mogoro, con il Comune di Pabillonis e a sud-est con il Comune di Gonnosfanadiga.

4. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nel centro urbano in Via Don Minzoni 10.

5. Le riunioni degli Organi Elettivi Collegiali si svolgono nella sede del Palazzo civico. Per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

ART. 7 - Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

ART. 8 - Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Guspini" e con lo stemma araldico e con il gonfalone secondo la blasonatura sotto riportata:

Tagliato nel primo di rosso ad un maglio e una piccozza di argento, posti in croce di Sant'Andrea e passante verticalmente nella legatura della candela da minatori ed una fiaccola accesa anch'essa d'argento; nella seconda di azzurro, ad un aratro di legno, dal vomero in argento sulla campagna di verde.

Timbrato da un cerchio d'argento aperto da quattro pusterle (tre visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente una cinta aperta da sedici porte (nove visibili) ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine, il tutto d'argento.

In basso un serto aperto composto due rami di quercia e di alloro, il tutto di verde, fra loro decussati sotto la punta dello scudo e annodati da un nastro con i colori nazionali.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone originario nella foggia autorizzata con visto del capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri tagliato di bianco e di rosso con la scritta Comune di Guspini.

3. Nella sede municipale si espongono il gonfalone comunale, la bandiera della Regione Autonoma della Sardegna, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea. Ogni qualvolta la legge preveda l'esposizione di una delle bandiere, esse vanno esposte contemporaneamente.

ART. 9 – Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita pubblica, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 10 – Cittadinanza onoraria

- 1 Il Consiglio Comunale può conferire, per particolari meriti, la cittadinanza onoraria a personalità italiane e straniere.
- 2 La proposta deve essere approvata da almeno due terzi dei suoi componenti.
- 3 Ai bambini stranieri nati in Italia e residenti nel Comune di Guspini da almeno 2 anni, figli di immigrati stranieri, è riconosciuta la cittadinanza italiana onoraria.
- 4 Di adottare apposito Regolamento Comunale che disciplini la concessione della cittadinanza.

TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I - Associazionismo e partecipazione

ART. 11 – Principi

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso gli incentivi previsti dal successivo art. 15, l'accesso ai dati e tramite l'adozione di idonei metodi di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali. I relativi criteri generali vengono stabiliti dal Consiglio Comunale con apposito regolamento.

ART. 12 – Associazioni e forme organizzate di partecipazione

1. Per i fini, di cui all'art. 11, il Comune favorisce libere forme associative e di volontariato.
2. Il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e le Commissioni Consiliari, possono attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici e sociali su specifici problemi.
3. Il Comune istituisce e coordina la Consulta delle Associazioni di Volontariato disciplinata dal Regolamento sulle Partecipazioni.
4. Il Comune istituisce e coordina, altresì, le Consulte di quartiere, di borgate e di frazioni, disciplinata dal Regolamento sulle Partecipazioni.

ART. 13 - Associazioni

1. Un apposito organismo, con compiti di Consulta, in rappresentanza di ogni settore di attività, avrà compiti di coordinamento delle varie associazioni.
2. Presso il Comune viene tenuto ed aggiornato un registro delle associazioni, disciplinato da apposito regolamento. Ogni associazione, anche se priva di personalità giuridica, purché caratterizzata dall'assenza di fine di lucro, ha il diritto di richiederne l'iscrizione, depositando copia di Atto Costitutivo ovvero, ove esista, dello Statuto e comunicando finalità, caratteristiche, cariche sociali e numero degli aderenti.

ART. 14 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini.
2. L'Amministrazione Comunale, per la gestione di particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli portatori di interessi circoscritti al territorio comunale, anche a carattere occasionale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 15 Contributi alle Associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinare allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo gratuito, strutture, beni o servizi.

3. Le modalità di erogazione dei contributi e il godimento di strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato inserite negli appositi albi Regionale e Comunale. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'Ente, devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Capo II - Partecipazione Popolare

ART. 16 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi organizzati.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti, ovvero, i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo, in via eccezionale a mezzo comunicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. I soggetti anzidetti, nonché i portatori di interessi collettivi o diffusi, hanno facoltà di prendere visione degli atti del procedimento, fatte salve le limitazioni previste dalla Legge e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare. Dell'esito della predetta valutazione, deve essere fornita adeguata comunicazione ai presentatori.

ART. 17 – Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni.
3. Le modalità procedurali per la presentazione di istanze sono disciplinate da apposito regolamento, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicizzazione dell'istanza.

ART. 18 – Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale su questioni generali o problemi di carattere specifico.
2. Le petizioni al Consiglio comunale devono essere sottoscritte:
 - a) per problemi di carattere specifico, da almeno 100 cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età;
 - b) per problemi di carattere generale, da almeno 200 cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età.
3. Le modalità procedurali per la presentazione di petizioni sono disciplinate da apposito regolamento, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicizzazione della petizione.
4. La petizione è esaminata entro 30 giorni dalla presentazione.
5. Se il termine previsto al comma quattro non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Nel qual caso il Presidente del Consiglio è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.
6. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione scritta.

ART. 19 – Proposte

1. Tutti i cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno 200 cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età.
3. Le modalità procedurali per la loro presentazione sono disciplinate da apposito Regolamento.
4. L'organo competente può sentire i proponenti dell'iniziativa e adottare le determinazioni in via formale entro 60 giorni dalla presentazione della proposta stessa.

ART 20 – Referendum Consultivi

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà popolare che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio, sullo Statuto Comunale e sul Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) almeno il 10 per cento del corpo elettorale;
 - b) almeno 1/3 del Consiglio Comunale.

4. Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. Il referendum è valido solo se partecipa almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto.

ART. 21 – Referendum Abrogativi

1. Sono previsti referendum abrogativi relativi a deliberazioni del Consiglio Comunale.
2. Soggetti promotori del referendum devono essere almeno 1.300 elettori.
3. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio, sullo Statuto Comunale e sul regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. Il referendum è valido solo se partecipa almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto.

ART. 22 - Effetti del Referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti.
2. In ogni caso, l'effetto abrogativo non influisce sulle situazioni giuridiche soggettive già venutesi a creare.

ART.23 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e a quelli dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
3. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
4. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme per il rilascio di copie.

ART. 24 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle Istituzioni sono pubblici, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, con le limitazioni previste al precedente articolo e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
3. Le ordinanze del Sindaco, i conferimenti di contributi ad enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione all'Albo Pretorio.
4. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico, ha funzioni di garantire informazione sulle disposizioni normative, su temi di rilevante interesse pubblico e sociale, sulle attività e i servizi dell'Amministrazione.

Capo III – Difensore Civico

ART. 25 – Designazione e Nomina

1. Il Difensore Civico è nominato con decreto del Sindaco su designazione del Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia. La designazione, con voto a scrutinio segreto, deve ottenere il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La nomina del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità, competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento o specialistica).

3. Il Difensore resta in carica con la stessa durata del Consiglio che ne ha proposto la candidatura, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Non può essere rieletto.

4. Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

ART. 26 - Incompatibilità e decadenza

1. Non può essere nominato Difensore Civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- b) i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i membri dei Consorzi tra Comuni e delle Comunità Montane, coloro che ricoprono incarichi nei direttivi dei partiti politici a qualsiasi livello;
- c) i Ministri di culto;
- d) i dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di Enti, Istituti e Aziende Pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di Enti o Imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale;
- f) chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano Amministratori, Segretario, o dipendenti del Comune.

2. Il Difensore Civico decade con la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri.

ART 27 - Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, che saranno dotati delle attrezzature d'ufficio necessarie per il buon funzionamento.

2. Il Difensore Civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati, o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le Aziende speciali, le Istituzioni, i Concessionari di servizi, le Società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti, di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

5. L'Amministrazione ha l'obbligo di dare specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del Difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.

6. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.

7. Il Difensore Civico ha facoltà di accertare, di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini, le eventuali disfunzioni degli uffici stessi nei rapporti con i cittadini.

8. E' facoltà del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della Pubblica Amministrazione, di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche di: commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti-concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

ART. 28 - Rapporti con il Consiglio

1. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione, formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza, meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

ART. 29 - Indennità di funzione

1. Al Difensore Civico viene corrisposta una indennità di funzione, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

Capo I - Il Consiglio Comunale

ART. 30 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

ART. 31 - Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di legalità e trasparenza, ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della pianificazione, in accordo con la programmazione dell'Unione dei Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea.

ART. 32 – Convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2. La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco eletto fino all'elezione del presidente dell'assemblea.

ART. 33 – Convalida Eletti

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera cittadinanza ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida degli eletti, e alla eventuale nomina del presidente di cui al precedente art. 32 cui segue la comunicazione, a cura del Sindaco, dei componenti la Giunta.

ART. 34 – Codice di comportamento per gli Eletti

1. In coerenza con il principio di pari ordinazione tra i vari livelli di governo sancito dall'art. 114 della Costituzione, il Comune, a garanzia dei rapporti interni tra gli organi e gli uffici, nell'osservanza dei principi di legalità, di imparzialità e di trasparenza e della piena salvaguardia delle prerogative dei cittadini, si uniforma, facendolo proprio, al Codice Europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali elaborato dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.

ART. 35 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.

2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità e le forme previste dal regolamento del Consiglio Comunale. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. Quando lo richiedono 1/5 dei Consiglieri Comunali, entro venti giorni, il Consiglio Comunale viene convocato dal Presidente o dal Sindaco inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale.

ART. 36 - Decadenza dei Consiglieri

1. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro 10 (dieci) giorni dalla stessa.

2. La mancata partecipazione a 3 (tre) sedute consecutive ovvero a 5 (cinque) sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento, da parte del Presidente o del Sindaco, per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

ART. 37 - Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio o al Sindaco e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga.

ART. 38 - Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale; ne tutela le prerogative e assicura lo svolgimento delle funzioni previste dalla Legge e dallo Statuto secondo quanto contemplato dal regolamento del Consiglio Comunale. Egli ha funzioni di predisposizione, propulsione e coordinamento; guida e disciplina dei lavori consiliari a garanzia delle regole democratiche.

2. Il Consiglio Comunale può essere presieduto, previa relativa istituzione della carica da parte del Consiglio Comunale, da un Presidente eletto tra i Consiglieri in carica.

3. All'elezione del Presidente, si provvederà, a scrutinio segreto, a maggioranza qualificata nel primo turno e a maggioranza assoluta nel secondo turno.

4. La prima seduta e le successive, sino alla nomina del Presidente, sono convocate e presiedute dal Sindaco.

5. Le funzioni del Presidente del Consiglio in caso di assenza, impedimento o dimissioni sono esercitate dal consigliere anziano. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

ART. 39 - Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente:

a) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

b) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta di convocazione è formulata da 1/5 dei Consiglieri o dall'Organo di Revisione economico finanziario provvede alla convocazione del Consiglio Comunale nei termini previsti dal regolamento;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presiedute dal Sindaco, nei limiti previsti dalla legge;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

ART. 40 - Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
 - a) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
 - b) per la verifica degli equilibri di bilancio;
 - c) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente.
2. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
3. Sono stabilite, inoltre, due riunioni straordinarie, una ogni sei mesi, la prima decade di giugno e la prima di dicembre di ogni anno, per rispondere a domande poste dai consiglieri, question-time.

ART. 41 - Programma di governo

1. Entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Le linee programmatiche contengono gli indirizzi, gli obiettivi e le più significative iniziative previste per l'intera tornata amministrativa, articolate per i vari settori di attività e suddivise per anno.
3. Entro i successivi 15 giorni il Consiglio Comunale esamina detto programma, lo discute e si pronuncia con una votazione.
4. Il Consiglio Comunale definisce, inoltre, annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee. Gli eventuali scostamenti dovranno essere adeguatamente motivati.
5. Il Consiglio Comunale verifica annualmente l'attuazione del programma. La verifica avviene ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

ART 42 - Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
2. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi. Dovrà essere garantita la presenza di ambo i sessi.
3. Il Consiglio Comunale, chiamato a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, garantisce la rappresentanza delle minoranze.
4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e quelli di minoranza.

ART. 43 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale.

2. I Gruppi Consiliari si costituiscono sulla base delle liste di appartenenza dei consiglieri o di una diversa dichiarazione di volontà. I gruppi consiliari che si costituiscono sulla base della lista di appartenenza dei consiglieri non sono condizionati ad un numero minimo di aderenti.

3. Con l'eccezione del gruppo misto, i gruppi consiliari che si costituiscono sulla base di una dichiarazione di volontà prescindente dalla lista di appartenenza devono essere costituiti da almeno due componenti.

4. Ai Gruppi Consiliari sono assicurati mezzi e strutture per l'espletamento dei propri compiti.

ART. 44 – Conferenza dei Capigruppo

1. E' istituita la conferenza dei Capigruppo presieduta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale se nominato.

2. La Conferenza è convocata per iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale o su richiesta di un Capogruppo o del Sindaco.

3. La Conferenza dei Capigruppo ha il compito di definire la programmazione e l'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale garantendo la partecipazione e l'informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli consiglieri.

ART. 45 – Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale può costituire Commissioni Consiliari permanenti, temporanee e, quando occorra, speciali.

2. Il Consiglio Comunale, ne stabilisce il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, le materie di competenza e le forme di pubblicizzazione degli atti e dei lavori.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, gli amministratori di enti, istituzioni, aziende e società partecipate e concessionari di servizi comunali, e organismi associativi.

4. Le Commissioni sentono il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta lo ritengano necessario.

5. Le Commissioni hanno compito di svolgere studi, indagini, ricerche ed elaborare proposte legate all'attività consiliare.

6. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.

ART. 46 - Conferenza dei Presidenti delle Commissioni

1. E' istituita la conferenza dei Presidenti delle Commissioni, presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, con la partecipazione del Sindaco.

2. La conferenza è convocata per iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale o su richiesta del Presidente di una Commissione o del Sindaco.

3. Il Regolamento Consiliare determina i poteri della conferenza e ne disciplina l'organizzazione.

ART. 47 - Commissione pari opportunità

1. La Commissione per le Pari Opportunità è istituita con lo scopo di programmare, attivare e coordinare interventi rivolti al conseguimento delle pari opportunità tra uomini e donne nelle diverse articolazioni della società; promuove inoltre, iniziative per migliorare la qualità della vita di chiunque versi in una qualsiasi condizione di discriminazione.

2. La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale. La sua composizione è demandata al Regolamento
3. La Commissione esprime pareri e può presentare proposte sull'organizzazione della città.
4. La Commissione, almeno una volta all'anno, promuove azioni di coordinamento con le altre Commissioni pari opportunità nonché con altri organismi comunali e sovracomunali.
5. La Commissione dura in carica per l'intero mandato del Consiglio. Annualmente redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.
6. Gli organi, le regole di funzionamento, le strutture sono disciplinati da un apposito regolamento.

ART. 48 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

Capo II - Il Sindaco

ART. 49 - Sindaco

1. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune.
2. Oltre alle funzioni demandategli dalla legge, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. È responsabile dell'attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale. Il Sindaco è tenuto a rispondere ad ogni istanza di controllo e verifica dell'attività amministrativa avanzata dal Consiglio Comunale.

ART. 50 – Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività amministrativa del Comune;
 - c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
 - d) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - e) ha facoltà di delega;
 - f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, di concerto con la Giunta e previo parere del Consiglio Comunale;
 - g) convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - h) adotta ordinanze ordinarie, in materia di igiene pubblica e di pubblica incolumità;
 - i) adotta provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta, del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi;

l) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentiti la Giunta, le Organizzazioni Sindacali e le altre istanze di partecipazione.

ART. 51 – Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 52 – Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione della Giunta e la presiede;
- b) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori.

ART. 53 – Ordinanze

- 1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
- 2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
- 3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
- 4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità previste dalla legge. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
- 5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate dal Vice Sindaco ai sensi del presente Statuto.
- 6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente terzo comma.
- 7. I responsabili di servizio emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

ART. 54 - Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, il Sindaco può delegare un altro assessore.

ART. 55 - Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza, ai quali assegna precise deleghe.

Capo III - La Giunta Comunale

ART. 56 – Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco.
2. Esercita collegialmente le funzioni attribuitele dalla legge. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

ART. 57 - Composizione e nomina

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da massimo sette Assessori. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
2. Gli Assessori potranno essere nominati tra cittadini non Consiglieri, sino ad un massimo di tre, purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e di competenza amministrativa.
3. Non possono essere nominati come Assessori esterni coloro che sono stati candidati alle ultime consultazioni comunali.
4. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio senza diritto di voto per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
5. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere dei suoi eventuali componenti non Consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

ART. 58 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della Giunta stessa.
4. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta Comunale.

ART. 59 – Attribuzioni

1. La Giunta Comunale, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
2. La Giunta opera con provvedimenti deliberativi collegiali. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dallo Statuto del Sindaco, del Segretario, del Direttore Generale o dei responsabili dei servizi comunali.
3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.
5. Definisce direttive generali sulle modalità e sui tempi di attuazione dei programmi approvati dal Consiglio Comunale.
6. L'ordine del giorno della Giunta è inviato agli assessori almeno 24 ore prima eccezion fatta per i casi d'urgenza.
7. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE

Capo I - Uffici e Servizi

ART. 60 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Le attività che l'Amministrazione Comunale svolge direttamente sono gestite, di norma attraverso i servizi che raggruppano competenze adeguate all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee.
2. I servizi e la loro eventuale ulteriore articolazione interna sono determinati dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il quale altresì determina le funzioni delle unità organizzative, le dotazioni organiche complessive di personale, articolate per profilo professionale, e i compiti ed i poteri dei responsabili dei servizi.
3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di, funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
4. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
6. I servizi sono affidati alla responsabilità dei funzionari apicali, con provvedimento motivato del Sindaco.

ART. 61 - Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. La Giunta Comunale, attraverso il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 62 – Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Le Posizioni Organizzative sono individuate nel Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, le funzioni e le responsabilità proprie della dirigenza.

3. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici, ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

4. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

ART. 63 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 64 - Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

ART. 65 - Diritti e doveri dei Dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Capo II – Personale Direttivo

ART. 66 – Direzione Generale

1. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.

2. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, e in ottemperanza a quanto disposto in materia dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ART. 67 – Compiti e funzioni del Direttore Generale

1. Oltre alle funzioni previste per legge, il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio, che allo stesso rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. Il Direttore Generale predisporre la proposta del piano delle risorse e degli obiettivi e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

4. Egli, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

a) Predisporre, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

- b) Organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
- c) Verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- d) Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prevede il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- e) Emanando gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei Servizi;
- f) Gestisce i processi di mobilità interna del personale secondo le modalità stabilite nell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;
- g) Riesamina annualmente, sentiti i Responsabili dei Servizi, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- h) Esercita ogni altra funzione affidatagli dal II Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Capo III - Il Segretario Comunale

ART. 68 - Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. La nomina, la revoca, lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

ART. 69 - Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale oltre alle competenze attribuitegli dalla legge, partecipa a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
2. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
3. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
4. Esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.

ART. 70 - Vice Segretario Comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'area amministrativa o contabile; purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la nomina a Segretario Comunale.

2. Il Vice Segretario Comunale, nominato dal Sindaco, oltre alle attribuzioni specifiche per il posto ricoperto collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento per motivi di fatto o di diritto.

Capo IV - La Responsabilità

ART. 71 - Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile del Servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART. 72 - Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il Direttore ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore od il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 73 - Responsabilità dei Contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO V - Servizi Pubblici

Capo I - Forme Collaborative

ART. 74 - Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti Pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi.

ART. 75 – Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 76 – Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta dalla Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni devono essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

ART. 77 – Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva una convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'Albo Pretorio del Comune.

4. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dell'Assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto consorzio.

ART. 78 - Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 18.08.2000, n°267.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Capo II – Forme di gestione

ART. 79 - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzioni di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa fra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi pubblici locali, secondo quanto previsto dalle norme in vigore, si provvede alla loro gestione nelle seguenti forme:
 - a. in economia, quando per modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b. in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d. a mezzo di istituzioni per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
6. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare anche indirettamente ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.
7. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
8. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
9. Il Consiglio Comunale può delegare a Consorzi o Enti sovracomunali l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale, efficiente ed efficace.
10. Le decisioni di cui al presente articolo competono al Consiglio Comunale.

ART. 80 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 81 – Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 82 – Struttura delle Aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento le attività ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il direttore ed il collegio di revisione.
3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Consiglio Comunale fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

ART. 83 – Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'Amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale conferisce il capitale di dotazione, determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e istituzionali previste nei regolamenti.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ART. 84 – Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 85 - Società a prevalente capitale pubblico locale

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse e il Comune.

ART. 86 - Fondazioni

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a fondazioni – onlus, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

ART. 87 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, le Comunità Montane, la Provincia e altri Enti pubblici per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO VI - CONTROLLO INTERNO

ART. 88 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

3. L'attività di controllo potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economica-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.

4. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi dell'ufficio dell'Organo di Revisione economico finanziario e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

5. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

ART. 89 – Organo di Revisione economico finanziario

1. Il Consiglio Comunale elegge l'Organo di Revisione economico finanziario, secondo i requisiti e secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L'Organo di Revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

3. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il regolamento potrà prevedere ulteriori casi di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno disciplinate altresì col regolamento le modalità di revoca e di decadenza, per gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato, applicando in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci delle S.p.A.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità definite nel regolamento, l'Organo di Revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

ART. 90 – Controllo della Gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a. la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b. la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

- c. il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d. l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità;
 - e. la redazione di una relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo;
3. I Revisori collaborano con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo. A tal fine hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta Comunale se richiesti. Hanno altresì accesso agli atti e documenti del Comune.
4. I Revisori rispondono della verità delle proprie attestazioni e adempiono ai propri doveri secondo i precetti della vigilanza (art. 1710 C.C.) e rettitudine, riferendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario Comunale di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.

TITOLO VII - FUNZIONE NORMATIVA

ART. 91 – Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 500 cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART. 92 – Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a)- nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b)- in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla Legge Generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti devono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 93 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'Ordinamento Comunale contenuti nella Costituzione, nel Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. e in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 94 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.